



STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)

Fax 0734/232288 – PEC: provincia.fermo@emarche.it
Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)
C.F. 90038780442 – PI 02004530446

p/c del

COMUNE DI ACQUASANTA TERME

DISCIPLINARE

OGGETTO:	GARA A PROCEDURA APERTA, per l'affidamento dei
	“LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PENDICI ROCCIOSE AL KM 158+100 DELLA S.S. 4 SALARIA IN FRAZIONE QUINTODECIMO”

CIG: 7126745804

CUP: F64E17000070002

Dirigente:	Lucia Marinangeli	tel.: 0734/232341	email: lucia.marinangeli@provincia.fm.it
Funzionario P.O.:	Maurizio Conoscenti	tel.: 0734/232280	email: maurizio.conoscenti@provincia.fm.it
Istruttore Dir.:	Mara Gambini	tel.: 0734/232283	email: mara.gambini@provincia.fm.it
Istruttore Dir.:	Chiara Voltattorni	tel. 0734/232379	email: chiara.voltattorni@provincia.fm.it
Istruttore Amm:	Mirella Raimondi	tel: 0734/232381	email: mirella.raimondi@provincia.fm.it
Istruttore Amm:	Rosa Minollini	tel: 0734/232279	email: rosa.minollini@provincia.fm.it

Premesse

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune Acquasanta Terme (AP) (nel prosieguo, anche Comune), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto per l'affidamento dei **“Lavori di consolidamento delle pendici rocciose al km. 158+100 della S.S. 4 Salaria in frazione Quintodecimo”** come meglio esplicitati nel Capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo, anche CSA) e negli altri elaborati di progetto.

In tal senso, il Comune con determinazione a contrattare n. 146 (R.G. n.278) del 22/06/2017, ha disposto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante attribuzione della funzione selettiva dell'operatore alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo (nel prosieguo, anche SUA Provincia Fermo o semplicemente SUA), in forza e secondo le modalità previste dalla Convenzione sottoscritta dallo stesso Comune e dalla Provincia di Fermo in data 22/01/2015.

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: *“Nuovo Codice dei contratti”* (nel prosieguo, anche Codice) come novellato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Decreto correttivo) e, per quanto applicabile, dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (nel prosieguo, anche Regolamento), oltreché dalle disposizioni previste dal CSA, dagli altri elaborati di progetto, dal Bando e dal presente Disciplinare di gara.

La selezione dell'operatore affidatario avverrà mediante apposita procedura di gara “aperta”, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del Codice, da aggiudicare con il criterio minor prezzo determinato ai sensi dell'art. 95, commi 4, lett. a), del medesimo Codice.

Pubblicità

Conformemente a quanto disposto dall'art. 36, comma 9, del Codice e dall'art. 2, comma 6, del D.M. 2/12/016, il bando di gara è pubblicato su:

➤ profilo del committente: <http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-acquasanta-terme-procedura-aperta-x-aff-lavori-consolidamento-pendici-rocciose-km-158-100-ss-4-salaria-in-fraz-quintodecimo>

➤ albo pretorio del Comune di Acquasanta Terme;

Descrizione sommaria dei lavori

L'intervento comprende l'esecuzione di tutte le opere e le provviste necessarie per i lavori di consolidamento delle pendici rocciose al Km 158 + 100 della S.S. 4 “Salaria” in frazione Quintodecimo, tutto secondo le condizioni stabilite dal CSA, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo/esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 16/07/2016. Il

progetto è stato sottoposto, con esito favorevole, alla procedura di validazione prevista dall'art. 26 del Codice, giusta verbale del 10/05/2017.

Luogo e termine di esecuzione dei lavori

I lavori oggetto dell'appalto insistono nel territorio del Comune di Acquasanta Terme (AP).

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **60** (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

CIG 7126745804 CUP F64E17000070002

RUP e Responsabile del procedimento di selezione

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'Arch. Stefano Lo Parco, Responsabile del Servizio Area Tecnica II del Comune di Acquasanta Terme, tel 0736/801262, e-mail: comune.acquasantaterme@anutel.it

Il Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS) è la Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore AA.GG. e Contratti della Provincia di Fermo, tel. 0734/232341, fax 0734/232288, e-mail: lucia.marinangeli@provincia.fm.it o, in sostituzione, il Dott. Maurizio Conoscenti, Funzionario P.O. del Settore AA.GG. e Contratti della Provincia di Fermo tel. 0734/232283, fax 0734/232288, e-mail: maurizio.conoscenti@provincia.fm.it

Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara e modulistica;
 - All. 1: Modello 1 – Domanda di partecipazione;
 - All. 2: Modello 2 – Dichiarazione di idoneità morale legale rapp.te;
 - All. 3: Modello 2-bis – Dichiarazione di idoneità morale soggetti ex art 80, co. 3;
 - All. 4: Modello 3 e Modello 4 – Dichiarazione, in caso di avalimento, per ausiliato ed ausiliario;
 - All. 5: Modello 5 – DGUE;
 - All. 6: Modello 6 - Offerta economica;
- Progetto definitivo/esecutivo approvato con DGC n. n. 78 del 16/07/2016.

Legenda

Al fine di favorire una migliore comprensione del contenuto del presente disciplinare di gara, si evidenzia che le prescrizioni sanzionate con l'esclusione dalla gara, sono evidenziate con il simbolo  posto all'inizio del paragrafo o rigo nel quale sono inserite.

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

- 1.1. L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, Iva esclusa, ammonta ad € **95.861,03** (euro novantacinquemilaottocentosessantuno/03), di cui € 4.793,05 (euro quattromilasettecentonovantatre/05) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
- 1.2. L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad € **91.067,98** (euro novantunomilazerosessantasette/98).
- 1.3. Per determinare l'importo a base d'asta di cui al precedente paragrafo **1.2**, il Comune ha individuato costi della manodopera per una somma complessiva pari ad € 28.758,32 (euro ventottomilasettecentocinquantotto/32), come dettagliati in apposito elaborato di progetto.
- 1.4. L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (€)	Inci- denza	Classificazione lavori	Subappaltabile
Opere strutturali speciali	OS21	I	95.861,03	100%	Prevalente	SI

N.B. 1:

Gli importi ascritti contengono anche la quota di pertinenza degli oneri per la sicurezza, esclusi gli oneri fiscali.

- 1.5. L'appalto è finanziato dal Comune con propri fondi di bilancio.
- 1.6. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice.
- 1.7. All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18, del Codice, un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.
- 1.8. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

2. Soggetti ammessi alla gara

- 2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45, del Codice, in possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all'art. 80 dello stesso Codice e dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
- 2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di

produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;

2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice.

2.2. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

2.3. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente Disciplinare di gara..

2.4. Si evidenzia che tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale (cfr. determinazione ANAC del 21 ottobre 2010, n. 7).

3. Condizioni di partecipazione

 3.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

3.1.1. le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

3.1.2. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 o di cui all'art. 35 del 5 D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

 3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78.

 3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.

- 3.4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
- 3.5. E vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Ai sensi dell'articolo 216, comma 13, del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema **AVCpass** reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC o Autorità) con le delibere attuative n. 111 del 20 dicembre 2012 e n. 157 del 17/02/2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura **devono registrarsi al sistema AVCpass**, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore economico presso: <http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato>), secondo le istruzioni ivi contenute, **nonché acquisire il "PASOE"** di cui all'art. 2, comma 3.b, della succitata delibera n.157/2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come specificato dal successivo paragrafo **15.4**. **In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali**

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

- 5.1. La documentazione di gara indicata in premessa è disponibile sul sito internet <http://www.provincia.fermo.it>, link SUA – Lavori (In corso), e precisamente al seguente indirizzo web: <http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-acquasanta-terme-procedura-aperta-x-aff-lavori-consolidamento-pendici-rocciose-km-158-100-ss-4-salaria-in-fraz-quintodecimo>
- 5.2. Il sopralluogo **non è obbligatorio**.

6. Chiarimenti

- 6.1. E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare ai seguenti indirizzi di posta elettronica **entro il 14/07/2017** (secondo giorno lavorativo antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte):
- per chiarimenti di natura amministrativa:
maurizio.conoscenti@provincia.fm.it
mara.gambini@provincia.fm.it
 - per chiarimenti di natura tecnica:

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

- 6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, verranno fornite fino al giorno prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- 6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet della SUA Provincia di Fermo <http://www.provincia.fermo.it>, link Gare e Appalti – Lavori (In corso) e precisamente alla pagina indicata nel precedente paragrafo **5**.

N.B. 1

Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito.

7. Modalità di presentazione della documentazione e Soccorso istruttorio

- 7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, nonché il documento di gara unico europeo (nel prosieguo, DGUE) di cui al successivo paragrafo **15.8**:
- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
 - b) potranno essere sottoscritte da procuratori dei legali rappresentati ed, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
 - c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
- 7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.
- 7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, comma 3, e 86 del Codice nonché l'art. 62 del Regolamento, in forza del richiamo operato dall'art. 216, comma 14, del Codice.
- 7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua

straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

7.5. Al fine di agevolare gli operatori concorrenti nella predisposizione delle domande e dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare di gara, gli stessi sono invitati ad utilizzare gli allegati moduli che formano parte integrante della documentazione di gara. **Si precisa che il mancato utilizzo dei Moduli predisposti dalla SUA Provincia di Fermo per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione, a condizione che siano egualmente trasmesse tutte le dichiarazioni e informazioni in essi richiesti e che siano rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.**

7.6. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

7.7. Soccorso istruttorio:

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente paragrafo.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni o del DGUE di cui al successivo paragrafo **15**, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica**, la Provincia di Fermo assegna al concorrente un termine di **giorni 7 (sette)** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

 **In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.**

Al fine del computo del termine perentorio assegnato (7 giorni), farà fede la data della ricevuta di accettazione del sistema di PEC o, in assenza, di posta elettronica o fax.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

7.8. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D. Lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

8. Comunicazioni

8.1. Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo **6**, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la SUA e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi all'indirizzo di posta elettronica certificata - PEC o all'indirizzo di posta elettronica, o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del procedimento di selezione; diversamente, la SUA declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

- 8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

9. Subappalto

- 9.1. Ai sensi dell'art. 105, del Codice, il subappalto è ammesso, previa autorizzazione del Comune, purché il concorrente indichi all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; **in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;**

- 9.2. Si precisa che:

- a) l'affidatario del subappalto non deve avere partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria;
- c) la verifica delle condizione di esclusione del subappaltatore verrà fatta prima della stipula del contratto;

- 9.3. **ATTENZIONE:** la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie di lavori non possedute dal partecipante, comporta **l'esclusione dalla gara.**

- 9.4. **ATTENZIONE:** **Quota % di subappalto:**

Lavorazione	Cat.	Importo	Inci- denza	Classificazione lavori	Subappaltabile	
Opere strutturali speciali	OS21	95.861,03	100%	prevalente	SI	Max 30% importo contrattuale (cfr. 1)

1. **FARE MOLTA ATTENZIONE:** ai sensi dell'art. 105, comma 2, terzo periodo, del Codice, la quota percentuale subappaltabile dei lavori prevalenti deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale complessivo;

- 9.5. Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice, il Comune procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle seguenti ipotesi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere al Comune, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

10. Ulteriori disposizioni

- 10.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice.
- 10.2. È facoltà della SUA Provincia di Fermo di non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta venga ritenuta dal Comune conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice; se la gara è già stata aggiudicata, è facoltà del Comune di non stipulare il contratto d'appalto. Ai sensi dell'art. 94, comma 2, del Codice, la SUA Provincia di Fermo, d'intesa con il Comune, può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice.
- 10.3. Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la SUA Provincia di Fermo, d'intesa con il Comune, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
- 10.4. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la SUA e/o il Comune potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima SUA e/o Comune e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.
- 10.5. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice e, comunque, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice.
- 10.6. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 10.7. Qualora il numero delle offerte ammesse sia almeno pari a 10, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, non troverà applicazione il procedimento di esclusione ma si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, al fine di sottoporre a verifica di congruità le offerte che superino o siano uguali a detta soglia. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 3-bis, del Codice, in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia,

ma resta ferma la facoltà di cui all'art. 97, comma 6, ultimo periodo, dello stesso Codice, di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano al RUP del Comune anormalmente basse.

- 10.8. Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
- 10.9. La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel CSA e gli altri elaborati di progetto, nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e suoi allegati, approvati con determinazione della SUA Provincia di Fermo, Settore Organi Istituzionali - Affari Generali e Contratti n. 248 RS (RG n. 506) del 28/06/2017.

11. Cauzioni e garanzie richieste

- 11.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente ad **€ 1.917,22** (euro millenovecentodiciassette/22).

- 11.2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, **a favore del Comune di Acquasanta Terme**; il valore deve essere al corso del giorno del deposito. La relativa quietanza deve essere inserita nella busta "A – Documenti amministrativi".

Si invitano i concorrenti a prestare attenzione alle prescrizioni del successivo paragrafo 11.3.;

b) in contanti o con bonifico o con assegni circolari versati/accreditati presso la **Tesoreria del Comune di Acquasanta Terme** sul c/c n. **00000012** corrispondente al seguente codice **IBAN: IT53B0530813500000000000012**; in tal caso, la relativa quietanza, con la seguente causale "SUA p/c Comune di Acquasanta Terme: cauzione provvisoria appalto per consolidamento pendici rocciose in Frazione Quintodecimo" deve essere inserita nella busta "A – Documenti amministrativi". Al fine di facilitare lo svincolo, si invita il concorrente ad indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui il Comune dovrà restituire la cauzione provvisoria versata. Le spese di svincolo sono a carico del destinatario.

Si invitano i concorrenti a prestare attenzione alle prescrizioni del successivo paragrafo 11.3.;

c) da fidejussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli

intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

La fideiussione bancaria o assicurativa deve essere inserite nella busta "A – Documenti amministrativi".

- 11.3. **FARE MOLTA ATTENZIONE, a pena di esclusione:** in caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata, pena l'esclusione dalla gara, anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice in favore del Comune.

N.B. 1:

Detta prescrizione non si applica se il candidato è una microimpresa, piccola o media impresa e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

- 11.4. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- 11.4.1. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (art. 103, comma 9, del Codice), qualora tale schema venga approvato entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte; in caso contrario, potranno essere utilizzati gli schemi di polizza tipo di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 marzo 2004, n. 123, integrati con le clausole appresso indicate;
- 11.4.2. essere prodotta o in originale (con firma autografa del contraente e del fideiussore), o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000;

N.B. 2: Garanzia provvisoria in formato digitale – Condizioni di ammissibilità

La garanzia provvisoria può essere prodotta anche in formato digitale purché siano osservate tutte le regole che stanno a presidio di tale modalità documentale che, nel

nostro ordinamento, trovano oggi compiuta disciplina nel Codice dell'Amministrazione digitale (c.d. Cad) approvato con D.Lgs. 82/05 e ss.mm.ii..

FARE ATTENZIONE Tali modalità sono:

- 1) o la diretta produzione del documento informatico, ossia il file in formato p7m registrato su supporto informatico con firme digitali del contraente e del garante;
- 2) oppure, la produzione di copia su supporto cartaceo del documento informatico, la quale sostituisce ad ogni effetto l'originale da cui è tratto, se la sua conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

FARE ATTENZIONE Alla luce del parere Anac n. 26 del 23 febbraio 2012, si precisa che l'autenticità della polizza o della firma digitale non può essere riscontrata dalla Commissione "ab externo" attraverso il collegamento al sito istituzionale del garante per la verifica del codice di controllo ivi riportato, trattandosi di soggetto terzo estraneo alla procedura di gara.

- 11.4.3. **avere come beneficiario il Comune di Acquasanta Terme** ed avere la seguente causale: *"SUA p/c Comune Acquasanta Terme cauzione provvisoria appalto per lavori di consolidamento pendici rocciose frazione Quintodecimo"*;
- 11.4.4. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della SUA o del Comune, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 11.4.5. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 11.4.6. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;
- 11.4.7. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune;
 - d. **FARE MOLTA ATTENZIONE: a pena di esclusione**, la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice, in favore del Comune, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).

N.B. 3:

Detta prescrizione non si applica se il candidato è una microimpresa, piccola o media impresa e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

- 11.5. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
- 11.6. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:
- cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo;
 - polizza assicurativa di cui all'articolo 103, comma 7, del Codice, per una somma assicurata pari a quelle indicate dall'art. 34 del CSA.
- 11.7. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7, del Codice, per le percentuali ivi indicate, come riportato nell'annotazione che segue:

N.B. 4:

Riduzione del 30 per cento, cumulabile con la riduzione del 50 per cento spettante in caso di ISO 9000, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nei soli contratti di servizi e forniture, riduzione del 20 per cento, cumulabile con la citata riduzione del 50 per cento (in caso di ISO 9000 o di micro, piccole e medie imprese), per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Riduzione del 15 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti punti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei soli contratti di servizi e forniture, riduzione del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti punti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la

certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni

FARE MOLTA ATTENZIONE: ai sensi dello stesso art 93, comma 7, **ultimo periodo**, del Codice, in ogni caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva sarà calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente

11.8. Si precisa che:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete;
- d) **ATTENZIONE:** salva l'esclusione prevista dai precedenti paragrafi 11.3. e 11.4.7 - lett. d), la mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più clausole o elementi tra quelli specificati dal presente paragrafo 11, potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

12. Pagamento in favore dell'Autorità

12.1. Non è previsto il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, trattandosi di appalto inferiore a 150.000 euro.

13. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

13.1. Trattandosi di lavori di importo inferiore ad €_150.000 (euro centocinquantamila), i concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso:

13.1.1. dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, lett. a), b) e c), del Regolamento, tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 14, del Codice, come di seguito dettagliati:

- a) di avere eseguito in forma diretta lavori, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della Bando di gara, per un importo, comprensivo degli oneri di sicurezza, non inferiore a quelli specificati nel precedente paragrafo 1.4. e, pertanto:

Lavorazione	Cat.	Importo (€)	
Opere strutturali speciali	OS21	95.861,03	solo se non subappaltate

- b) di avere sostenuto, nello stesso periodo, un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale del costo sostenuto per il personale è inferiore a tale limite, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. In tal caso l'importo così ridotto sarà tenuto in considerazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti dei lavori eseguiti;

- c) adeguata attrezzatura tecnica.

IN ALTERNATIVA ai requisiti sopra indicati

13.1.2. attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 61 del Regolamento, tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 14, del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, come richiesto dal precedente paragrafo 1.4. e, pertanto:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Classificazione lavori
Opere strutturali speciali	OS21	I	Prevalente

13.1.1. per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di imprese di rete e GEIE di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria;

13.1.2. per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di imprese di rete e GEIE di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente disciplinare di gara devono

essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola;

13.1.3. i requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto;

13.1.4. I consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett c) del Codice, al fine della qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione dei lavori, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, giusta il disposto dell'art. 47, comma 2, del Codice;

13.1.5. gli operatori economici stabiliti in altri Stati diversi dall'Italia, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83, comma 2, 216 comma 14, 84 comma 1, 90 comma 8, del Codice e dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. requisiti economico-finanziari:

- a) almeno una referenza bancaria;
- b) volume d'affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;
- c) se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

2. requisiti tecnico-organizzativi:

- a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del Regolamento;
- b) esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;

- c) esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;
3. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
4. dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8 del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

13.2. Ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice, **non è ammesso** l'avvalimento In quanto la Cat OS21 rientra nel novero delle s.i.o.s. individuate dall'Allegato A al D.M. 10/11/016, n. 248..

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

- 14.1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di non ammissione alla gara**, deve essere sigillato e deve pervenire, con qualsiasi mezzo, salvo via pec, non potendosi ancora garantire la riservatezza della documentazione inviata per via elettronica, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno diciotto (18/07/2017), esclusivamente all'indirizzo **Provincia di Fermo – Servizio Archivio e Protocollo - V.le Trento, 113 - 63900 Fermo**. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o piombo, preferibilmente senza l'utilizzo della ceralacca, o comunque tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
- 14.2. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di non ammissione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo della Provincia, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato, con mezzi diversi rispetto a quello delle Poste Italiane, l'ultimo giorno utile per la presentazione). L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dalle ore 08.45 alle ore 13.45 di tutti i giorni lavorativi e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 dei giorni martedì e giovedì, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.
- 14.3. L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Provincia ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

14.4. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta e con spese a carico.

14.5. Il plico deve recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente, quali denominazione o ragione sociale, indirizzo Pec o numero di fax (in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, sul plico devono essere riportate le informazioni di tutti i singoli partecipanti) e riportare la seguente dicitura **"SUA PROVINCIA DI FERMO p/c DEL COMUNE DI ACQUASANTA TERME: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PENDICI ROCCIOSE FRAZIONE QUINTODECIMO" – CIG: 7126745804** nonché il giorno e l'ora di scadenza della presentazione delle offerte e la scritta **"NON APRIRE"**.

SUA p/c del COMUNE DI ACQUASANTA TERME: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PENDICI ROCCIOSE FRAZIONE QUINTODECIMO CIG: 7126745804 Scadenza: 18/07/2017 – ore 13:00 - NON APRIRE
--

14.6. Il plico deve contenere al suo interno 2 (due) buste chiuse e sigillate, **preferibilmente senza l'utilizzo della ceralacca**, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente:

1. **"A - Documenti amministrativi";**

2. **"B - Offerta economica";**

 14.7. **Saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Saranno altresì escluse le offerte inammissibili ai sensi dell'art. 59, comma 4, del Codice.

14.8. Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

14.9. **Per ragioni organizzative si invitano cortesemente gli operatori economici concorrenti:**

1. **a non usare** - se possibile - **la ceralacca**, sebbene ammessa, ma a sigillare le buste esattamente come indicato nel precedente paragrafo **14.1**. In caso di utilizzo di ceralacca, si invitano gli oo.rr. a coprire comunque la stessa con nastro adesivo trasparente, al fine di impedirne la frammentazione e il distacco;
2. a utilizzare, se possibile, esclusivamente plichi d'invio adatti al formato A4 circa (es. cm. 26x39), evitando buste eccessivamente piccole (es. A5 o "americane") o esageratamente grandi, in quanto comportano difficoltà nell'archiviazione degli atti di gara;

3. a evitare che i corrieri attacchino le proprie etichette adesive/lettere di vettura sul fronte del plico, in quanto impediscono la leggibilità dei dati anagrafici o di altri dati indicati sul plico stesso e perché la loro rimozione può comportare l'accidentale strappo del plico;
4. **a non pinzare la documentazione amministrativa in un unico fascicolo per non renderne disagiata la disamina.**

15. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- I) le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara (**Modelli 1, 2, 2bis**), le ulteriori dichiarazioni richieste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi, aggregazioni di imprese di rete o GEIE, nonché l'eventuale DGUE (**Modello 3**);

N.B. 1: ATTENZIONE

Si precisa che:

1. nel caso in cui il concorrente decida di non utilizzare il DGUE, le autodichiarazione potranno essere rese attraverso i **Modelli 1, 2 e 2bis**;
2. nel caso in cui il concorrente decida di utilizzare il DGUE, le autodichiarazione potranno essere rese attraverso i soli **Modelli 1 e 3**;

- II) originale o copia conforme dell'attestato di qualificazione per le categorie e classifiche di cui al precedente paragrafo **13.1.1.**;
- III) stampa del PASSOE;
- IV) deposito cauzionale provvisorio di cui al precedente paragrafo **11**;
- V) eventuale dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto;

- 15.1. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE** - redatta in carta libera secondo il **Modello 1, quivi allegato sub 1** - **sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente**, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

Si precisa che:

- 15.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;

15.1.2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n.33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

ATTENZIONE:

15.1.3. La domanda di partecipazione dovrà altresì contenere una **dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente indica e dichiara:

1. la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (*numero e data*), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice;
2. gli eventuali familiari conviventi di maggiore età, ai sensi dell'art. 85, comma 3, del D.Lgs. 159/2011;
3. che l'impresa non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha

sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente punto 3.2;

4. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;
5. di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
6. di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
7. di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
8. di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
9. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
10. di aver preso visione e quindi accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara e relativi allegati, nelle risposte ai quesiti, nel capitolato speciale di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali costituenti il progetto definitivo/esecutivo approvato con delibera Giunta Comunale n. 78 del 16/07/2016 del Comune di Acquasanta Terme;

-  11. **a pena di esclusione**, le lavorazioni per le quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto;
12. le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente che intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo;
 13. il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 76 del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
 14. le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
 15. che, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, non ci sono informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali ed autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso

agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, le parti dell’offerta tecnica costituenti segreto tecnico o commerciale sono le seguenti:
..... e
ciò per le ragioni ed argomentazioni di seguito riportate:
..... e
che, pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

N.B. 2:

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d’ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell’art.3 del DPR 184/2006.

16. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

15.2. **Dichiarazione sostitutiva** - redatta in carta libera secondo il **Modello 2, quivi allegato sub 2** - resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

1. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica), rispettivamente:
 - *per le imprese individuali*, del titolare e del direttore tecnico;
 - *per le società in nome collettivo*, del socio e del direttore tecnico;
 - *per le società in accomandita semplice*, dei soci accomandatari e del direttore tecnico;
 - *per le altre società o consorzi*, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, degli institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e del direttore tecnico, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;

- per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato: dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- 2. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie di cui al precedente punto 1, come indicate nell'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero, indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle dette cariche societarie nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- 3. salvo che non produca l'attestazione di qualificazione di cui al successivo paragrafo 15.3, attesta **a pena di esclusione:**

- di avere eseguito in forma diretta lavori, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per un importo, comprensivo degli oneri di sicurezza, non inferiore a quelli specificati nel precedente paragrafo 1.4, e, pertanto:

Lavorazione	Cat.	Importo (€)	
Opere strutturali speciali	OS21	95.861,03	solo se non subappaltate

- di avere sostenuto, nello stesso periodo. un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale del costo sostenuto per il personale è inferiore a tale limite, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. In tal caso l'importo così ridotto sarà tenuto in considerazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti dei lavori eseguiti;
- adeguata attrezzatura tecnica;
- 4. attesta, indicandoli specificatamente come segue, che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) m), del Codice e che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165, nonché quella di cui all'art. 35 del D.L. n. 90/2014:

4.1. (art. 80, comma 1, del Codice) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 309/1990, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 43/1973 e dall'articolo 260 del D. Lgs. 152/2006, in

quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D. Lgs. 109/2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 24/2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

oppure

(nel caso in cui l'operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, art. 80, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo art. 80)

di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti come da documentazione probatoria da allegare in sede di offerta;

N.B. 3:

Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- 4.2. (art. 80, comma 2, del Codice) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Decreto (*resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 bis e 92, commi 2 e 3 del D. Lgs. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni ed informazioni antimafia*);

4.3. (art. 80, comma 4, del Codice) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'operatore è stabilito

oppure

di avere ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda, come da documentazione da allegare in sede di offerta;

N.B. 4:

Costituiscono gravi violazioni, quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate, quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale

4.4. (art. 80, comma 5, lett. a) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

4.5. (art. 80, comma 5, lett. b) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

oppure

di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici, giusta decreto del giudice delegato del Tribunale _____ del _____.

oppure

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusta decreto del Tribunale di _____ del _____ e di essere stato autorizzato a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici, giusta decreto del giudice delegato del Tribunale _____ del _____.

Per tale motivo, dichiara:

- a) di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;
- b) che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice, in quanto l'ANAC non ha subordinato la partecipazione alla necessità che il concorrente ricorra all'avvalimento;

oppure

- b) che ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice, allega i seguenti documenti:

1. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente:

- a. indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- b. attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

2. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:

- a. si obbliga verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliaria nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;
- b. attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

3. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;

4.6. (art. 80, comma 5, lett. c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;

N.B. 5:

Tra questi illeciti rientrano:

- le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- 4.7. (art. 80, comma 5, lett. d) di non determinare con la propria partecipazione alla gara una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibile;

N.B. 6:

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Codice, si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'[articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62](#).

- 4.8. (art. 80, comma 5, lett. e) di non determinare con la propria partecipazione alla gara una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive;
- 4.9. (art. 80, comma 5, lett. f) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- 4.10. (art. 80, comma 5, lett. f-bis) che non ha presentato nella presente procedura di gara e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- 4.11. (art. 80, comma 5, lett. f-ter) che non risulta essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
- 4.12. (art. 80, comma 5, lett. g) che non risulta essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa

documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

4.13. (art. 80, comma 5, lett. h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19/3/1990 n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;

4.14. (art. 80, comma 5, lett. i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68;

oppure

di non essere tenuto agli obblighi di cui alla riferita L. 12 marzo 1999, n. 68;

4.15. (art. 80, comma 5, lett. l) di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall'art. 80, comma 5, lett. l), del Codice;

oppure

che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689;

N.B. 7:

La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio

4.16. (art. 80, comma 5, lett. m) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. A tal fine dichiara:

i. di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

ii. di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l'offerta;

4.17. (art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001) che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime p.a. nei confronti dell'impresa concorrente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

4.18. (art. 35, D.L. 90/014) che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231);

ATTENZIONE: si precisa che:

1. la dichiarazione sostitutiva di cui al presente paragrafo **15.2**, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o GEIE, **deve essere resa da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento, il consorzio, l'aggregazione o il GEIE**;
2. la dichiarazione sostitutiva di cui al presente paragrafo **15.2**, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), **deve essere resa anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre**;
3. la dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2, del Codice, **deve essere resa o deve riferirsi ai seguenti soggetti**:
 - in caso di *concorrente individuale* = titolare e direttore tecnico;
 - in caso di *società in nome collettivo* = socio e direttore tecnico;
 - in caso di *società in accomandita semplice* = soci accomandatari e direttore tecnico;
 - *altri tipi di società o consorzio* = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, la dichiarazioni deve essere resa da entrambi i soci;

- *per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato:* soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

N.B. 8: ATTENZIONE

La dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice, deve essere resa nel modo che segue:

- **o personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati** diversi dal legale rapp.te firmatario della domanda di partecipazione, nel qual caso si consiglia di utilizzare l'apposito **Modello 2-bis**, quivi allegato sub 3 come parte integrante e sostanziale;
- **oppure, in alternativa, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.**

In ogni caso, la dichiarazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli eventuali familiari conviventi di maggiore età, ai sensi dell'art. 85, comma 3, del D. Lgs. 159/2011.

La dichiarazione sostitutiva non deve essere resa nel caso in cui venga prodotta copia della certificazione di iscrizione alla c.d. white list.

4. la dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, deve riguardare anche i **soggetti** di cui al precedente punto 3 che siano **cessati** dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (**ATTENZIONE:** in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, la dichiarazione deve essere resa anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara).

N.B. 9: ATTENZIONE

La dichiarazione sostitutiva in ordina all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, deve essere resa nel modo che segue:

- **o personalmente da ciascuno dei soggetti cessati** di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, nel qual caso si consiglia di utilizzare l'apposito **Modello 2-bis**, quivi allegato sub 3 come parte integrante e sostanziale;
- **oppure, in alternativa, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cessati per i quali si rilascia la dichiarazione.**

Si precisa che l'esclusione nei confronti dei soggetti cessati opera solo se l'impresa non dimostri che vi sia sta completa e effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

5. questa stazione appaltante provvederà all'esclusione dell'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del Codice;
6. la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 5, lett. c), del Codice, opera solo se gli illeciti sono dimostrati dalla stazione appaltante con mezzi adeguati;

7. le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
8. in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella procedura di gara e negli affidamenti di subappalto, la SUA e/o il Comune ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del Codice fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

- 15.3. **Salvo che non abbia dichiarato il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 15.2.3 A pena di esclusione, ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE** (in originale o in fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia del documento d'identità dello stesso) o, nel caso di raggruppamenti d'imprese costituiti o costituendi, più attestazioni (in originale o fotocopia come sopra) rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 61 del Regolamento, la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, come di seguito declinati:

Lavorazione	Cat.	Importo	Inci- denza	Classificazione lavori	Subappaltabile	
Opere strutturali speciali	OS21	95.861,03	100%	prevalente	SI	Max 30% importo contrattuale

N.B. 10: ATTENZIONE

Il concorrente può partecipare alla presente gara ancorché nelle more della effettuazione della verifica triennale da parte della società di attestazione e, qualora sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza del previsto termine triennale; in tal caso, il concorrente può partecipare alla gara esibendo – **a pena di esclusione** - alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta entro la data di scadenza, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale (Cfr. Cons. Stato, Ad. Plenaria, 18/07/012, n. 27).

- 15.4. Stampa del **"PASSOE"** - **documento attestante che l'operatore economico concorrente può essere verificato tramite AVCpass** - di cui alle delibere n. 111 del 20/12/2012 e 157 del 17/02/2016 dell'Autorità, rilasciato secondo le modalità riportate nel precedente paragrafo 4. **Il presente documento non è richiesto a pena di esclusione, tuttavia la mancata presentazione originerà, su richiesta, la registrazione al sistema da parte dell'operatore economico partecipante.**

N.B. 12: ATTENZIONE

E' richiesto anche il PASSOE dell'eventuale impresa ausiliaria e delle eventuali imprese consorziate esecutrici o imprese cooptate

15.5. **Documento** attestante la costituzione della **GARANZIA PROVVISORIA** di cui al precedente paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, **a pena di esclusione**, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

15.6. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, copia conforme della certificazione del sistema di qualità della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con cui il concorrente attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato articolo.

15.7. **FARE MOLTA ATTENZIONE, a pena di esclusione:** **Documento** attestante l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui ai precedenti paragrafi 11.3. e 11.4.7 - lett. d); qualora la garanzia provvisoria sia stata costituita sotto forma di fideiussione, l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva può fare parte integrante del contenuto di detta fideiussione.

N.B. 13:

Detta prescrizione non si applica se il candidato è una microimpresa, piccola o media impresa e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

15.8. **Documento di Gara Unico Europeo:**

15.8.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice si precisa che, per la resa delle dichiarazioni di cui ai precedenti paragrafi 15.2 e 15.4, la SUA accetta in ogni caso il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea e debitamente sottoscritto dal concorrente, consistente in una dichiarazione formale aggiornata del concorrente - quale prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi - con la quale è attestata l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e il soddisfacimento dei criteri di selezione definiti dal presente Disciplinare, sono fornite le informazioni rilevanti richieste nel presente Disciplinare anche con riguardo agli eventuali soggetti di cui il concorrente stesso si avvale, ai sensi dell'art. 89 del Codice, ed è indicata l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari con formale dichiarazione secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

15.8.2. In caso di presentazione del DGUE le parti del documento che devono essere compilate a cura del concorrente sono le seguenti: II^A, III^A, IV^A e VI^A.

15.8.3. Si precisa che:

- a. in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o GEIE, tutti gli operatori che partecipano alla procedura in forma congiunta devono presentare e sottoscrivere un DGUE distinto, recante le informazioni dalle Parti II^A, III^A, IV^A e VI^A;

- b. in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II^a Sezioni A e B, III^a e VI^a;
- c. le attestazioni del DGUE Parte III^a, Sezione A in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2, del Codice, devono riferirsi ai seguenti soggetti:
- in caso di *concorrente individuale* = titolare o direttore tecnico;
 - in caso di *società in nome collettivo* = socio o direttore tecnico;
 - in caso di *società in accomandita semplice* = soci accomandatari o direttore tecnico;
 - *altri tipi di società o consorzio* = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, la dichiarazione deve essere resa da entrambi i soci;
 - *per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato*: soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

N.B. 14:

Tali attestazioni devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento a ciascuno dei soggetti sopra indicati, riportando le relative generalità nella Sezione B della Parte II^a del DGUE.

L'attestazione non deve essere resa nel caso in cui venga prodotta copia della certificazione di iscrizione alla c.d. white list.

- d. le attestazioni del DGUE Parte III^a, Sezione A in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, deve riguardare anche i **soggetti** di cui al precedente punto c. che siano **cessati** dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (**ATTENZIONE**: in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, la dichiarazione deve essere resa anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara)

N.B. 15:

Tali attestazioni devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento a ciascuno dei soggetti cessati, riportando le relative generalità nella Sezione B della Parte II^a del DGUE.

15.8.4. Il DGUE deve essere fornito in forma cartacea.

Si consiglia di utilizzare il **Modello 3, quivi allegati sub 3.**

In alternativa, per produrre un DGUE da stampare è possibile collegarsi presso:

<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it>

Dove c'è scritto "Chi è a compilare il DGUE?", selezionare "Sono un operatore economico";
Comparirà "Che operazione si vuole eseguire?", selezionare "Importare un DGUE";
Caricare il file ESPD Request (richiesta di DGUE) messo a disposizione dalla SUA allegato alla documentazione di gara (il file è denominato "espd-request" ed è in formato XML);
Selezionare il paese del compilatore;
Procedere con "Avanti".
Il DGUE dovrà quindi essere compilato a schermo in ogni sua parte, stampato, sottoscritto e corredato di copia di documento di identità del/i dichiarante/i, ai sensi del DPR 445/2000.

15.8.5. Per dettagli e istruzioni, si rinvia al REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo, e al COMUNICATO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16°05350)" (pubblicato su GU n.170 del 22.07.2016).

N.B. 16:

Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.

ATTENZIONE: INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- 15.9. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- 15.10. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- 15.11. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- 15.12. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- 15.13. dichiarazione in cui si indica, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- 15.14. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
 - c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

- 15.15. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- 15.16. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- 15.17. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

- 15.18. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- 15.19. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- 15.20. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete;

(o, in alternativa)

- 15.21. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

- c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

16. Contenuto della Busta "B - Offerta economica"

16.1. Nella busta "B - Offerta economica" deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

16.1.1. **dichiarazione**, da rendere secondo il **Modello 4, quivi allegato sub 4** come parte integrante e sostanziale, contenente l'indicazione:

- del **ribasso percentuale**, espresso in cifre e in lettere, rispetto all'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza;
- dei **costi aziendali** (in cifre ed in lettere) dell'offerente concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;

N.B. 1:

Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto e che saranno utilizzate all'interno dei siti dell'azienda (es. ponteggi, DPI, corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc...). Tali costi sono completamente a carico dell'offerente poiché sono costi d'esercizio d'impresa.

ATTENZIONE: la mancata indicazione dei suddetti costi comporta l'esclusione dalla gara.

- spesa relativa al **costo del personale**, in cifre e lettere, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, inclusa nell'offerta;

N.B. 2:

Si precisa che il costo della manodopera di cui al precedente paragrafo 1.3, come dettagliato nell'elaborato progettuale pubblicato e pari ad euro 28.758,32, è solo indicativo. Nel caso in cui il concorrente decidesse di confermare tale costo non si procederà ad alcuna verifica di congruità. La verifica sarà invece avviata, nel caso in cui la spesa quantificata dal concorrente fosse diversa ed inferiore ad euro 28.758,32.

ATTENZIONE: la mancata indicazione dei suddetti costi comporta l'esclusione dalla gara.

Si precisa che:

- a) **a pena di esclusione**, non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi;
- b) in caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale quello espresso in lettere;
- c) il ribasso è indicato con non più di tre (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento.

16.2. **L'offerta economica deve essere sottoscritta** dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore con allegata copia conforme all'originale della relativa procura; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la

sottoscrizione della domanda al paragrafo **15.1**. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio o GEIE..

16.3. **GIUSTIFICAZIONI: ATTENZIONE**

Al solo fine di velocizzare la tempistica di gara, **si invitano i concorrenti a presentare**, ai sensi dell'art. 97, comma 1, del Codice, **le giustificazioni sul ribasso proposto nell'offerta, da inserire, in separata busta chiusa recante la dicitura "GIUSTIFICAZIONI", all'interno della busta "B - Offerta Economica"**. La mancata presentazione delle suddette giustificazioni non costituisce causa di esclusione, trattandosi di mera facoltà. Si precisa che la busta contenente le giustificazioni sarà aperta solo nel caso in cui dovesse essere avviata la procedura di verifica di congruità delle offerte ritenute anormalmente basse.

17. **Criterio di aggiudicazione**

L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo determinato dal massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

18. **Procedura di aggiudicazione**

18.1. **Operazioni di gara**

18.1.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della Provincia sita a Fermo – V.le Trento n. 113 - IV Piano – Stanza n. 13 – **il giorno 19/07/2017, alle ore 9,30** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere sospese o aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

18.1.2. Qualora la procedura di gara non dovesse esaurirsi nel corso della prima seduta di gara, le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti sul sito internet della SUA alla pagina <http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-acquasanta-terme-procedura-aperta-x-aff-lavori-consolidamento-pendici-rocciose-km-158-100-ss-4-salaria-in-fraz-quintodecimo> fino al giorno antecedente la data fissata.

18.1.3. il Responsabile del procedimento di selezione indicato nelle premesse del presente disciplinare di gara procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata, secondo le modalità indicate al precedente paragrafo **15**.

18.1.4. Dopo la chiusura della fase di ammissione dei concorrenti e prima dell'apertura delle offerte economiche, solo qualora il numero delle offerte ammesse sia almeno pari a 5, il RPS

provvederà, in seduta pubblica, ad individuare il metodo da applicare per il calcolo della soglia di anomalia tramite sorteggio tra i cinque criteri previsti dall'art. 97, comma 2, del Codice e, qualora il metodo sorteggiato fosse quello di cui alla lett. e), procederà a sorteggiare anche il coefficiente da applicare allo scarto medio che incrementerà la media dei ribassi.

18.1.5. Successivamente, in seduta pubblica, il RPS procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

18.1.6. Qualora il RPS accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

18.1.7. All'esito della valutazione delle offerte economiche, il RPS provvederà, applicando il metodo sorteggiato, al calcolo della soglia di anomalia e all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori a detta soglia, nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, del Codice. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà all'esclusione automatica ma alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso al metodo sorteggiato, al fine di sottoporre a verifica di congruità, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo **18.3.**, le offerte che superino o siano uguali a detta soglia. Come disposto dall'art. 97, comma 3-bis, del Codice, in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, ma resta ferma la facoltà di cui all'art. 97, comma 6, ultimo periodo, dello stesso Codice, di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano al RUP del Comune anormalmente basse.

N.B. 1:

Con riferimento ai metodi di calcolo di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, si segnala che con Comunicato del 5/10/016, pubblicato il 14/10/016, il Presidente dell'ANAC ha fornito alcune indicazioni operative precisando che:

1. x il calcolo di cui alla lett. a): non è possibile applicare la "regola" prevista dall'abrogato art. 121, comma 1, del d.P.R. 207/010 e dunque, in caso di offerte aventi uguale valore di ribasso le stesse non vanno considerate distintamente nei loro singoli valori sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio, tantomeno, nell'effettuare il calcolo dell'accantonamento, qualora siano presenti una o più offerte di uguale valore, tali offerte non saranno tutte accantonate ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia;
2. x il calcolo di cui alla lett. b): se la prima cifra dopo la virgola è dispari, la media dei ribassi deve essere ridotta percentualmente di un valore pari a tale cifra, mentre non è corretto ridurre tale media di un valore assoluto pari a detta cifra. Non solo, alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza più recente, si precisa altresì che la prima cifra dopo la virgola che deve essere considerata ai fini dell'invarianza o del possibile decremento della media delle offerte centrali, è quella risultante dalla somma di tali offerte al netto delle ali accantonate (Cfr. Tar Piemonte, sez. II, 08/03/017, n. 327);

Fatto salvo quanto precisato dalla giurisprudenza citata nel precedente punto 2, si precisa

altresì che il foglio di calcolo che verrà utilizzato per individuare la soglia di anomalia è quello messo a disposizione dal sito Bosetti e Gatti al seguente link
www.bosettiegatti.eu/utility/anomalia_semplificata/anomalia_semplificata.xlsm

18.1.8. All'esito delle operazioni di cui sopra, il RPS redigerà la graduatoria definitiva e proporrà l'aggiudicazione dell'appalto a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

18.2. **Verifica della documentazione amministrativa**

Sulla base della documentazione contenuta nella busta "A", il RPS procede:

- a) alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
- d) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- e) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 83, comma 9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di giorni 7 (sette) e a sospendere la seduta fissando a data da destinarsi la seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, il RPS provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- f) ad effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione di cui all'art. 80, comma 12, del Codice all'ANAC, nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti;
- g) ai sensi dell'art.85, comma 5, del Codice, il RPS può chiedere ai concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della

procedura. All'esito di tali verifiche, il RPS provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.

18.3. Verifica di anomalia delle offerte

Il RPS, avvalendosi anche del RUP del Comune, procede alla verifica della congruità dell'offerta attraverso la seguente procedura

- a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata;
- b) riservandosi di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse [comunque non più di 5 (cinque)], fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
- c) richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni, qualora non presentate all'interno della busta "B – Offerta Economica", oppure qualora ritenute non sufficienti dal RUP del Comune; nella richiesta il RPS può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- d) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- e) il RPS, anche attraverso il RUP del Comune, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle stesse;
- f) il RPS può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente, qualora questi non presenti le spiegazioni o le precisazioni entro il termine stabilito;
- g) il RPS esclude l'offerta se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzo o di costi proposti.

19. Adempimenti necessari all'aggiudicazione e alla stipula del contratto

19.1. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice, come prescritti dal presente Disciplinare di gara.

19.2. Nell'ipotesi che l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.

- 19.3. In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.
- 19.4. Sono a carico dell'aggiudicatario contraente tutte le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali, senza diritto di rivalsa.
- 19.5. L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dal Comune, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà del Comune procedere alla stipula del contratto con l'operatore che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte.
- 19.6. Prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà produrre:
- cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice come dettagliato all'art. 34 del CSA;
 - polizza di copertura assicurativa stipulata nelle forme previste dall'art. 34 del CSA
 - Piano Operativo di Sicurezza (POS) in relazione alle scelte autonome e alle responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, redatto ai sensi della vigente normativa (in tre esemplari);
 - le seguenti autodichiarazioni:
 - a) indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, secondo previsione di legge e di contrattazione in vigore;
 - b) indicazione del nominativo della persona autorizzata alla stipula del contratto in nome e per conto dell'appaltatore e a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dal Comune. Nel caso che alla stipula del contratto intervenga un Procuratore, dovrà essere presentato il relativo documento di designazione (procura speciale) redatto per atto pubblico in numero di 2 (due) originali (o copie conformi in bollo), in quanto trattasi di atto da allegare al contratto d'appalto;
 - c) indicazione del/i c/c bancario/i e/o postale/i sul quale il Comune dovrà procedere ad effettuare i pagamenti e nominativo di tutti i soggetti delegati ad operare su di esso/i.
- 19.7. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la sottoscrizione del contratto avverrà nella forma dell'atto pubblico amministrativo in formato elettronico.

20. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Ascoli Piceno, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice, si precisa che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Marche, nei termini indicati dall'art. 120, comma 5, del citato decreto.

21. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE

Dirigente del Settore I AA.GG. e Contratti

F.to Dott. Lucia Marinangeli